



Roma, 10 agosto 1999

CIRCOLARE N. 118/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - SCONTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - DELIBERE C.C.A.A. NN.10 E 15/1999 SU G.U. N.182 DEL 5.8.1999.

Le domande per ottenere lo sconto dei pedaggi autostradali pagati nel 1998 devono essere presentate dalle imprese di autotrasporto entro il 30 settembre 1999.

E' quanto stabilito dal Comitato Centrale dell'Albo che, in attuazione della legge n.245/98, ha destinato per la riduzione dei pedaggi autostradali '98 oltre 115 miliardi di lire.

Le domande, da redigere in carta da bollo secondo lo schema indicato nelle delibere in oggetto, devono essere spedite per raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato dell'Albo presso Ministero dei Trasporti, via Caracci 36, 00157 Roma e devono essere sottoscritte con firma autenticata (l'autentica puo' essere omessa qualora sia allegata la fotocopia di un documento di identita' del richiedente).

Le domande presentate dalle cooperative e dai consorzi devono essere corredate da apposite autorizzazioni delle imprese aderenti; tuttavia l'autorizzazione puo' essere omessa qualora le cooperative e i consorzi abbiano il potere statutario di concludere in nome proprio e per conto delle associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi.

Le riduzioni sono state fissate in misura crescente in funzione dell'ammontare globale annuo dei pedaggi pagati, secondo la seguente tabella:

<i>PEDAGGI ANNUI (mio lit)</i>	<i>PERCENTUALE DI SCONTO</i>
fino a 100	4%
oltre 100 e fino a 200	8%
" 200 " " " 400	12%
" 400 " " " 800	16%
oltre 800	20%

Come gia' avvenuto nel passato, gli sconti verranno riconosciuti esclusivamente sui pedaggi pagati col sistema della riscossione differita mediante fatturazione (con l'unica eccezione dei pedaggi pagati su tratti autostradali privi di quel sistema di pagamento) per furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati (veicoli delle classi autostradali B, 3, 4 e 5).

Si segnala che il Comitato Centrale dell'Albo ha inoltre deciso di riconoscere analoghi sconti autostradali anche per il 1999 (delibera n.17/1999), mediante l'utilizzo di 126 miliardi di lire derivanti dai fondi della legge n.40/99. Le modalita' per la presentazione delle relative domande saranno stabilite successivamente.

Sempre con riferimento al 1999, sara' operato anche il recupero totale dei pedaggi pagati dai veicoli pesanti per il cosiddetto "dirottamento forzoso" sulle autostrade A12 (tratto Collesalveti - Rosignano Marittimo) e A14 (tratto Termoli - Fano), disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici nelle ore notturne di tutto il periodo estivo in alternativa al transito sulle strade statali Aurelia, Emilia e Adriatica (delibera n.16/1999).

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.150/98 e 46/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.182 DEL 5.8.1999 (fonte GURITEL)

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DELIBERAZIONE 27 maggio 1999**

Determinazione dei criteri generali per la realizzazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1998. (Deliberazione n. 10/99).

IL COMITATO CENTRALE

per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Visto il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito con la legge 24 luglio 1998, n. 245, recante "Misure urgenti per l'autotrasporto";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 158 del 1998 convertito dalla legge numero 245/1998 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse per lo svolgimento delle proprie finalita' istituzionali oltreche' per interventi per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 06301 del 16 dicembre 1998 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 27/98 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 1998, il 95% dell'importo di lire 114.000.000.000 - stanziato dalla citata legge numero 245/1998 - nonche' i residui fondi di lire 7.293.931.560, disponibili sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione, in quanto non impegnati per l'anno di competenza 1998;

Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti risulta disponibile un importo complessivo di L. 115.593.931.560 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in L. 350.000.000;

Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di L. 115.243.931.560, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata somma di L. 350.000.000, preventivata per le spese necessarie e rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' per la presentazione da parte di questi ultimi delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso;

Considerate la quantita' e l'articolazione per fasce di fatturato delle domande presentate per l'analogo intervento operato per il 1997;

Ritenuto che nell'ipotesi di loro invarianza per il 1998, nonche' dell'aumento intervenuto dei pedaggi autostradali, occorre comunque procedere ad una ridefinizione delle percentuali di riduzione presumibilmente erogabili per ciascuna fascia;

Considerato, infine, che, nella ridefinizione di tali percentuali, occorrera' tenere conto anche dell'estensione del beneficio alle imprese che non hanno potuto usufruire nell'anno 1998 del sistema di pagamento dei pedaggi a riscossione differita;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Per le tratte autostradali gestite da societa' che non siano dotate di sistemi di pagamento a riscossione

differita, dette societa' considerano, ai fini delle riduzioni, le fatture intestate ai soggetti aventi titolo e relative a viaggi effettuati sulle tratte sprovviste dei sistemi di pagamento a riscossione differita.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1997. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione puo' essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

4. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella:

Milioni di fatturato annuo in pedaggi	% di riduzione
fino a 100	4
oltre 100 e fino a 200	8
oltre 200 e fino a 400	12
oltre 400 e fino a 800	16
oltre 800	20

6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

7. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio, nonche' con le societa' concessionarie delle autostrade sprovviste di detti sistemi. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti

dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

8. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1999

Il presidente: De Lipsis

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999

Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1998. (Deliberazione n. 15/99).

IL COMITATO CENTRALE

per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi

Visto il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito con la legge 24 luglio 1998, n. 245, recante " Misure urgenti per l'autotrasporto";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 158, del 1998, convertito dalla legge n. 245/1998, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, oltreché per interventi per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 06301 del 16 dicembre 1998 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 10/1999, con la quale il Comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai viaggi effettuati nell'anno 1998, nonché determinando le percentuali di riduzioni da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo;

Considerato che nella seduta del 10 giugno 1999 il Comitato centrale ha approvato i contenuti delle convenzioni da stipulare con le società concessionarie che gestiscono sistemi di pagamento differito, nonché con le società concessionarie ove non è operativo alcun sistema di pagamento differito;

Considerato che per la fornitura dei servizi convenzionalmente pattuiti, dovrà essere corrisposto un importo complessivo di L. 200.000.000, IVA inclusa, mentre un ulteriore importo di circa L. 25.000.000, IVA inclusa, sarà necessario per le spese di organizzazione e struttura per assicurare la completa operatività delle disposizioni di cui alla presente delibera;

Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, anziché l'importo di L. 115.243.931.560, indicato nella delibera n. 10/99, l'importo di L. 115.368.931.560, salvo ulteriori importi derivanti dalle eventuali minori spese di organizzazione e struttura;

Vista la precedente delibera n. 13/99 con la quale sono stati:

a) stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso;

b) definite le modalità con le quali il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori procederà all'istruttoria di tali domande, anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società concessionarie delle tratte autostradali;

c) stabiliti i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei

pedaggi autostradali, erogati dalle società concessionarie ai soggetti aventi titolo;

d) definiti i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio;

Considerato che tale delibera stabilisce al 31 agosto 1999, il termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso;

Considerato che il protrarsi dei tempi tecnici necessari per rendere operative le clausole convenzionali concordate con le società concessionarie delle infrastrutture autostradali, rendono opportuno il differimento di detto termine;

Considerato che la delibera n. 13/99 non è stata ancora fatta oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare integralmente, con la presente delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i contenuti della delibera n. 13/99, ad eccezione del termine del 31 agosto 1999, che viene differito al 30 settembre 1999;

Delibera:

1. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili di cui al punto 3 della delibera n. 10/99, che alla data del primo gennaio 1998, si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, ovvero che a partire dalla medesima data abbiano effettuato transiti su tratte autostradali prive di sistemi di pagamento a riscossione differita, la riduzione del pedaggio è applicata per tutti i transiti contenuti nelle fatture intestate ai suddetti soggetti giuridici ed effettuati a partire dalle ore 0 dello stesso giorno. A tal fine ciascuna impresa o ciascuna cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 30 settembre 1999, pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, una domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attestati altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il sistema o i sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui il soggetto richiedente si avvale e il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette la fattura; qualora una cooperativa, consorzio o società consortile abbia fra i propri associati anche imprese non iscritte all'albo, la stessa, oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto giuridico intestatario delle fatture, deve anche trasmettere, ove esistente, l'elenco dei sottocodici associati alle sole imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ad essa aderenti, iscritte all'albo nazionale. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo specifiche tecniche di cui all'allegato 2, alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

2. I soggetti aventi titolo che abbiano effettuato transiti su autostrade prive di sistemi di pagamento a riscossione differita devono indicare altresì nella domanda gli estremi delle fatture loro intestate, riferiti a detti transiti.

3. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si richiede la riduzione siano stati fatturati a cooperative, consorzi e società consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione delle riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle società consortili; le predette

autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della cooperativa, del consorzio o della società consortile si evinca il potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alle domande di riduzione.

4. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del primo gennaio 1998, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data in cui esse hanno utilizzato tale sistema.

5. Le imprese che hanno aderito a forme associate nel corso dell'anno 1998, per poter beneficiare delle riduzioni sui transiti effettuati antecedentemente alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio, od alla società consortile, debbono presentare una distinta domanda a loro nome.

6. Le cooperative, i consorzi e le società consortili debbono altresì allegare alla domanda copia autenticata del proprio statuto dal quale risultino i requisiti indicati al punto 3 della delibera n. 10/99.

7. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane.

8. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico, per gli aventi titolo, alle società concessionarie i dati necessari per il calcolo delle riduzioni da applicare secondo i criteri di cui alla delibera n. 10/99. Tali dati verranno sottoposti a controllo da parte di ciascuna società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento differito, nonché da parte delle società concessionarie delle tratte ove non sia operativo alcun sistema di pagamento differito, al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo delle riduzioni di cui al successivo punto 12.

9. La riduzione dei pedaggi autostradali si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del primo gennaio 1998, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

10. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 10/99, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 1998 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 1999.

11. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui al punto 1 della delibera n. 10/99, sono erogati a ciascuna società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento differito, nonché alle società concessionarie delle tratte ove non sia operativo alcun sistema di pagamento a riscossione differita, dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

12. Ai fini di cui al precedente punto 11, ciascuna Società concessionaria invia al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente punto 8, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali è prevista l'applicazione della riduzione. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa o la cooperativa, il consorzio e la società consortile - alla quale ciascuna fattura è intestata - e la società concessionaria, nonché

l'importo al lordo ed al netto della riduzione.

13. Sulla base dell'ammontare complessivo delle riduzioni risultante dai rendiconti inviati, secondo quanto indicato al precedente punto 12, da ciascuna societa' concessionaria al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, il Comitato stesso provvedera', secondo i criteri fissati al punto 6 della delibera n. 10/99, alla determinazione del coefficiente da applicare alle percentuali di riduzione, per ottenere il valore aggiornato delle percentuali stesse; le eventuali nuove percentuali verranno comunicate dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori a ciascuna societa' concessionaria, di cui al precedente punto 8, che provvedera' ad effettuare il calcolo aggiornato delle riduzioni spettanti ai singoli aventi diritto, producendo, entro quindici giorni, un rendiconto riepilogativo definitivo.

14. Sulla base dei rendiconti riepilogativi definitivi di cui al precedente punto 13, il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvedera' ad erogare a ciascuna societa' concessionaria di cui al precedente punto 8, in unica soluzione, l'importo corrispondente al totale delle riduzioni di competenza.

15. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni.

16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: De Lipsis

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999

Programma di destinazione dei fondi posti a disposizione del comitato centrale dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40. (Deliberazione n. 16/99).

IL COMITATO CENTRALE

per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale e' stato istituito presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e registrata dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269, in data 6 giugno 1996;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con il quale e' stato, tra l'altro, assegnato al comitato centrale l'importo di L. 140.000.000.000, da utilizzare entro l'anno 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998, convertito nella legge n. 40/1999, che impone al Ministro dei trasporti e della navigazione di dettare direttive al comitato

centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate dallo stesso articolo;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308/CTAG del 26 marzo 1999 con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

A.1) il comitato centrale utilizzerà una quota non inferiore al 90 per cento delle risorse ad esso assegnate con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, per misure volte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose;

2) il comitato centrale potrà aggiungere alle suindicate risorse eventuali altre risorse nella propria disponibilità non altrimenti impegnate;

3) il comitato centrale per i fini di cui ai precedenti punti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni per la gestione delle tratte autostradali;

4) il comitato centrale, con propria deliberazione stabilirà l'entità percentuale delle misure da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

B. il comitato centrale utilizzerà le rimanenti risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per lire 126 miliardi ai fini della realizzazione di interventi tesi a favorire l'utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese di autotrasporto;

Considerato che, tali interventi possono essere realizzati attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori di dette infrastrutture, tenendo conto dell'esperienza derivante da precedenti interventi legislativi in materia;

Tenuto conto che il comitato centrale ha, in tal senso, già avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sarà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione - capitolo n. 1595 "Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione";

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di L. 14.000.000.000 deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi individuati dal comitato centrale e volti ad incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale;

Ritenuto che una serie di interventi rientranti in tale ambito, possa essere prioritariamente individuata nella realizzazione di misure finalizzate a decongestionare dal traffico pesante alcune parti di territorio e località nelle quali, nel periodo estivo, si assomma a tale traffico anche quello assai intenso di natura turistica, provocando, tra l'altro, gravi danni per l'ambiente;

Visti gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei lavori pubblici e gli enti interessati per il trasferimento obbligatorio, per l'anno 1999, del traffico pesante dalle ss 1 e ss 206 sulla A 12 e dalla ss 16 sulla A 14;

Ritenuto che i fondi a disposizione possano essere utilizzati per il totale ristoro della parte di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto che sono obbligate ad utilizzare le infrastrutture autostradali sulle tratte indicate nei predetti accordi di programma;

Ritenuto, altresì, che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione dei suddetti rimborsi a favore delle imprese di autotrasporto obbligate all'utilizzo delle infrastrutture autostradali, come sopra indicate, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi che verranno individuati dal comitato centrale per incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999;

Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate con il decreto-legge n. 451/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/1999, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1595 "Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione";

Delibera:

1. Di utilizzare una quota corrispondente al 90% dell'importo di L. 140.000.000.000, di cui alla legge n. 40/1999, per realizzare rimborsi dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999, a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali;

2. Di utilizzare il residuo importo di lire 14.000.000.000, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione degli interventi che verranno individuati dal comitato centrale al fine di favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta;

3. Di utilizzare prioritariamente - attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori delle infrastrutture autostradali - parte dei fondi di cui al precedente punto 2, e per le finalità in esso indicate, per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali, di cui agli accordi di programma sottoscritti dal Ministero dei lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 1999, del traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A 12 e dalla s.s. 16 sulla A 14;

4. Di utilizzare per le finalità di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residue, in quanto non impegnate, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Con successive delibere, da adottarsi entro il 31 ottobre 1999, il comitato centrale provvederà a rendere noti criteri, termini e modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

6. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: De Lipsis

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999

Determinazione dei criteri generali per la realizzazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1999 e determinazione delle percentuali di sconto in relazione alle fasce di fatturato. (Deliberazione n. 17/99).

IL COMITATO CENTRALE

per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con la legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto";

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito nella legge numero 40/1999 che assegna al

comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 16/99 con la quale il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 1999, il 90% dell'importo di lire 140.000.000.000 stanziato dalla citata legge n. 40/1999, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 16/99;

Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti attualmente risulta disponibile un importo complessivo di L. 126.000.000.000, dal quale andra' detratto l'importo che il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in L. 250.000.000;

Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di L. 125.750.000.000, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata somma di L. 250.000.000, preventivata per le spese necessarie e rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerate la quantita' e l'articolazione per fasce di fatturato delle domande presentate per l'analogo intervento operato per il 1997;

Considerato che - ipotizzata la loro invarianza per il 1998 e tenuto conto dell'intervenuto aumento dei pedaggi autostradali - il comitato centrale ha, con delibera 10/99, proceduto ad una ridefinizione delle percentuali di riduzione erogabili per ciascuna fascia per i pedaggi effettuati nell'anno 1998;

Ritenuto che i medesimi criteri possono essere mantenuti anche per la definizione delle percentuali di riduzioni erogabili per i pedaggi effettuati nel 1999;

Considerato, infine, che, nella ridefinizione di tali percentuali, non occorrera' piu' tenere conto dell'estensione del beneficio alle imprese che non hanno potuto usufruire nell'anno 1998 del sistema di pagamento dei pedaggi a riscossione differita, posto che tutte le infrastrutture autostradali saranno dotate di tale sistema per l'anno 1999;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 1999, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1998. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione può essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

4. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella:

Milioni di fatturato annuo in pedaggi	% di riduzione
fino a 100	4
oltre 100 e fino a 200	8
oltre 200 e fino a 400	12
oltre 400 e fino a 800	16
oltre 800	20

6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

7. Il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

8. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: De Lipsis